

Provincia di Monza e della Brianza

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA'E TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSIGLIERI COMUNALI E DEI TITOLARI DI CARICHE DI GOVERNO

<< Art. 14 d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013>>

INDICE

- Articolo 1 Oggetto del Regolamento.
- Articolo 2 Principi.
- Articolo 3 Ambito di applicazione.
- Articolo 4 Adempimenti dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo locale all'atto dell'assunzione in carica.
- Articolo 5 Adempimenti annuali durante la carica.
- Articolo 6 Adempimenti successivi alla cessazione della carica.
- Articolo 7 Pubblicazione.
- Articolo 8 Invito ad adempiere.
- Articolo 9 Sanzione amministrativa.
- Articolo 10 Irrogazione sanzioni e pagamento in misura ridotta.
- Articolo 11 Obblighi dei rappresentati del Comune e del Consiglio Comunale.
- **Articolo 12 Disposizioni transitorie.**
- Articolo 13 Disposizioni finali.
- Articolo 14 Abrogazioni.

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dell'autonomia regolamentare dell'Ente, l'attuazione delle norme in materia di pubblicità e trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo del Comune di Lissone, dettate dall'art. 14 del D:Lgs 14 marzo 2013, n.33, e dalla Legge n.441/1982.

Articolo 2 - Principi.

1. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa e' condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Articolo 3 – Ambito di applicazione.

- 1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano:
 - ai Consiglieri Comunali;
 - al Sindaco;
 - agli Assessori Comunali.
- 2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, altresì, al coniuge, non legalmente separato, ed ai parenti entro il secondo grado, dei soggetti di cui al comma 1, ove vi acconsentano, espressamente e formalmente, e nei limiti di quanto espressamente previsto dalla Legge. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso di cui sopra.

Articolo 4 - Adempimenti dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo locale all'atto dell'assunzione alla carica.

- 1. I consiglieri ed i componenti la Giunta Comunale, rispettivamente entro tre mesi dalla convalida degli eletti o dalla nomina sono tenuti a depositare presso la Segreteria Generale del Comune:
 - 1) una dichiarazione, nel rispetto dello schema allegato al presente regolamento concernente:
 - a) i diritti reali sui beni immobili;
 - b) i diritti reali sui beni mobili iscritti in pubblici registri;
 - c) le partecipazioni in società quotate e non quotate;
 - d) l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco in società;

- 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- 3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte; alle dichiarazioni debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (1), relative agli eventuali contributi ricevuti.
- 2. Gli adempimenti di cui al comma 1, numeri 1) e 2), concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli, sorelle ove gli stesi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.
- 3. Le dichiarazioni di cui ai primo comma devono essere presentate anche se negative.
- 4. I consiglieri ed i componenti la Giunta Comunale, nonché i soggetti individuati nell'art. 11, che nel corso del mandato partecipino in qualità di candidati alle competizioni elettorali per organi superiori sono tenuti a rendere pubblici sul sito il rendiconto delle spese, così come consegnato al Collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la Corte d'Appello, anche se non eletti.

Articolo 5 -Adempimenti annuali durante la carica

1. Per ciascuno degli anni di permanenza in carica, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 1 e, ove gli stessi vi consentano, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, depositano, presso la Segreteria Generale del comune di Lissone, un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma dell'articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi.

Articolo 6 - Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica

 Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 1 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma dell'articolo 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di rielezione, senza interruzione, del consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio.

Articolo 7 - Pubblicazione

1. Nel rispetto del principio di trasparenza della pubblica amministrazione, le dichiarazioni previste articoli 2, 3 e 4 saranno tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale del comune di Lissone "www.comune.lissone.mb.it", nella sezione "Amministrazione trasparente".

Articolo 8 - Invito ad adempiere.

- 1. Decorsi i termini previsti dai precedenti articoli 4-5 e 6 il Responsabile per la trasparenza invita i soggetti obbligati ad adempiere entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito stesso, da notificare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.
- In caso di motivata richiesta da parte del soggetto obbligato, il termine di cui al comma precedente può essere interrotto per una sola volta per periodo di quindici giorni
- Se i soggetti invitati non adempiono nei termini di cui ai precedenti commi, né forniscono motivate e documentate giustificazioni in merito al mancato o ritardato adempimento, il Responsabile per la Trasparenza ne darà comunicazione al Responsabile dell'Ufficio Disciplinare per i provvedimenti di competenza.

Articolo 9 - sanzione amministrativa

- La mancata o parziale ottemperanza agli obblighi previsti dal presente regolamento in capo ai soggetti di cui all'art. 2 ,3 e 4 , comporta, ai sensi della Legge, l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 10.000,00.
- 2. Per inottemperanza parziale si intenda l'omessa e incompleta compilazione di uno degli ambiti patrimoniali in cui è suddivisa la dichiarazione oppure il mancato deposito della dichiarazione dei redditi.
- 3. In particolare le sanzioni sono graduate, in relazione alla loro gravità, come seque:
 - a) La presentazione di dichiarazioni incomplete entro i termini assegnati, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 4.000,00.
 - b) La mancata presentazione della dichiarazione, neppure dopo la scadenza infruttuosa della diffida con l'invito ad adempiere, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 1.500,00 ad un massimo di € 10.000,00.

4. Il Responsabile dell'Ufficio Disciplinare applica la sanzione amministrativa al soggetto inadempiente. Di tale sanzione ne viene data comunicazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito web comunale.

Articolo 10 - Pagamento in misura ridotta.

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, L. n. 689/1981, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione edittale prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre le spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Articolo 11 - Obblighi dei rappresentanti del Comune e del Consiglio Comunale.

- Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano ai rappresentanti, rispettivamente, del Comune e del Consiglio Comunale, presso Enti, Aziende ed Istituzioni, eletti o nominati dal Consiglio Comunale o dal Sindaco, in particolare ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo di:
 - a) aziende speciali del Comune;
 - b) istituzioni;
 - c) organi consortili;
 - d) enti pubblici;
 - e) società di capitale di cui il Comune detiene azioni o quote di partecipazione;
 - f) istituti privati al cui funzionamento concorra il Comune, esclusivamente o in concorso con altri enti pubblici;

Articolo 12 - disposizioni transitorie.

 La situazione reddituale da dichiarare per l'anno in corso è riferita alla dichiarazione fiscale 2013 relativa all'anno fiscale 2012. La situazione patrimoniale da dichiarare è riferita alla data di effettuazione della dichiarazione. Le dichiarazioni inerenti le spese ed i contributi per la campagna elettorale sono riferite al rinnovo degli organi elettivi del mandato

Articolo13- Disposizioni finali.

- 1. Il presente regolamento è inserito nella Raccolta ufficiale dei regolamenti comunali ed è pubblicato in maniera permanente nella Raccolta informatica del sito web istituzionale dell'Ente.
- 2. Per tutto quanto non previsto nel presene regolamento si rinvia alle disposizioni legislative, statuarie e regolamentari vigenti nel tempo. Qualunque modifica od integrazioni alle disposizioni di legge che venissero emanate successivamente all'approvazione del presente Regolamento e che riguardino la disciplina delle modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo troveranno diretta e immediata applicazione al Comune di Lissone, senza necessità di alcun recepimento o presa d'atto da parte dell'Ente.

Articolo 14- Abrogazioni.

1. E' abrogato il Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 2.4.2013.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 97 del 30/10/2013, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, in data 16/11/2013, ripubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22/11/2013 al 07/12/2013 agli effetti dell'art. 42, 6° comma, dello Statuto Comunale.

Lissone, 10 dicembre 2013

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Umberto Sodano IL SINDACO F.to Concettina Monguzzi